

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione - primari e secondari, smaltimento rifiuti e costo di costruzione) deve essere versato in una unica soluzione entro **trenta giorni** dalla data di notifica dell'Avviso di avvenuto rilascio del Permesso di Costruire, oppure, in caso di SCIA dalla data di avvenuto deposito allo Sportello Unico Edilizia.
2. Su richiesta dell'intestatario, il pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale può essere rateizzato secondo i seguenti criteri per un massimo di tre rate, così suddivise:
 - **I RATA: pari al 50 per cento** dell'intero importo dovuto, da versare **entro trenta giorni** dalla data di presentazione della SCIA, oppure dalla data di ricevimento della comunicazione degli importi da versare relativamente alla SCIA alternativa al Permesso di Costruire, oppure dalla data di ricevimento dell'avviso di rilascio del Permesso di Costruire; *entro lo stesso termine dovrà essere depositata idonea garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo, a copertura del debito residuo, comprensivo degli interessi legali sulla successiva rata.*
 - **II RATA: pari al 25 per cento** dell'intero importo dovuto, maggiorata degli interessi legali, da versare **entro 12 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione degli importi da versare relativamente alla SCIA alternativa al Permesso di Costruire, oppure dalla data di ricevimento dell'avviso di rilascio del Permesso di Costruire;
 - **III RATA: pari al 25 per cento** dell'intero importo dovuto, maggiorata degli interessi legali, da versare **entro 18 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione degli importi da versare relativamente alla SCIA alternativa al Permesso di Costruire, oppure dalla data di ricevimento dell'avviso di rilascio del Permesso di Costruire.
3. La garanzia fideiussoria suddetta dovrà obbligatoriamente prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le seguenti condizioni:
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - operatività entro trenta giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza facoltà di opporre eccezione alcuna;
 - clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - garanzia per sé ed eventuali successori aventi causa;
 - la rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
 - l'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario.
 - *copertura*: in aggiunta agli importi delle rate da pagare, della sanzione per ritardato pagamento delle rate, nella misura prevista dall'art. 42 comma 2 lettera c) del DPR 380/01, pari al 40 % dell'importo rateizzato.
4. Alla scadenza di ogni rata, qualora nel frattempo siano variate le tariffe relative al contributo di costruzione, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
5. In caso di mancata presentazione nei termini dovuti della garanzia fideiussoria, la rateizzazione non potrà più essere accolta e l'intestatario della pratica edilizia dovrà provvedere al saldo del debito residuo al quale verrà applicata la sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 42 DPR 380/01.
6. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato su richiesta scritta dell'Interessato, previa verifica da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
7. La richiesta di voltura di una pratica edilizia onerosa, per la quale sia stata concessa la rateizzazione del contributo di costruzione, deve essere corredata di copia di nuova garanzia fideiussoria a sostituzione della precedente, oppure di appendice integrativa, emessa a nome nel soggetto subentrante e si intende formalizzata alla consegna del documento originale cartaceo o digitale.
8. La presentazione della SCIA di Agibilità, anche parziale, prima della scadenza dei termini di rateizzazione comporterà il versamento contestuale e totale del contributo residuo maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data della presentazione della domanda stessa.